



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/286 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2025

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per i protettori dell'udito, i dispositivi individuali per la protezione contro le cadute e gli equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere e completare il lavoro sulle norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II di tale regolamento.
- (3) La decisione di esecuzione C(2020) 7924 è stata modificata dalla decisione di esecuzione C(2024) 2750 della Commissione ⁽⁴⁾ al fine di adeguare l'ambito di applicazione della richiesta aggiungendo ed eliminando alcune norme per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici, nonché degli ultimi sviluppi delle attività di normazione a livello internazionale ed europeo, e di prorogare il termine per le attività di normazione in relazione a determinate norme e progetti di norme, in quanto i lavori su alcuni di essi non avevano potuto essere completati entro i termini stabiliti nella decisione di esecuzione C(2020) 7924.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/425/oj>).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione C(2024) 2750 della Commissione, del 29 aprile 2024, che modifica la decisione di esecuzione C(2020) 7924 relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (4) In base alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, quale modificata dalla decisione di esecuzione C(2024) 2750, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione ⁽⁵⁾: EN 352-6:2020 sulle cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza, EN 352-8:2020 sulle cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro, EN 352-9:2020 sugli inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza, EN 352-10:2020 sugli inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro e EN 813:2008 sulle cinture con cosciali.
- (5) Di conseguenza il CEN ha adottato le seguenti norme: EN 352-6:2020+A1:2024, EN 352-8:2020+A1:2024, EN 352-9:2020+A1:2024, EN 352-10:2020+A1:2024 e EN 813:2024.
- (6) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se le norme e le relative modifiche siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.
- (7) Le seguenti norme armonizzate e le relative modifiche soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425: EN 352-6:2020+A1:2024, EN 352-8:2020+A1:2024, EN 352-9:2020+A1:2024, EN 352-10:2020+A1:2024 e EN 813:2024. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate e delle relative modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/425. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 siano elencati in un unico atto, è opportuno includere i riferimenti di tali norme e delle relative modifiche in detto allegato.
- (9) È necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 352-6:2020, EN 352-8:2020, EN 352-9:2020, EN 352-10:2020 e EN 813:2008 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che tali norme sono state rivedute. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
- (10) È inoltre necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN 175:1997 sugli equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dato che tale norma è stata ritirata dal CEN e sostituita dalla norma EN ISO 16321-2:2021, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/941.
- (12) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme rivedute, è necessario rinviare il ritiro del riferimento delle norme armonizzate EN 175:1997, EN 352-6:2020, EN 352-8:2020, EN 352-9:2020, EN 352-10:2020 e EN 813:2008.
- (13) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione, del 2 maggio 2023, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 dell'11.5.2023, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/941/oj).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, il punto 1 dell'allegato della presente decisione si applica a decorrere dall'11 novembre 2025 mentre il punto 2 dell'allegato della presente decisione si applica a decorrere dal 14 agosto 2026.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è così modificato:

- (1) la riga 14 è soppressa;
- (2) le righe 25, 27, 28, 29 e 63 sono soppresse;
- (3) sono inserite in ordine sequenziale le righe seguenti:

«25 bis.	EN 352-6:2020+A1:2024 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - parte 6: Cuffie con comunicazione audio legata alla sicurezza»;
«27 bis.	EN 352-8:2020+A1:2024 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - parte 8: Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro»;
«28 bis.	EN 352-9:2020+A1:2024 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - parte 9: Inserti con comunicazione audio legata alla sicurezza»;
«29 bis.	EN 352-10:2020+A1:2024 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza - parte 10: Inserti con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro»;
«63 bis.	EN 813:2024 Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Cinture con cosciali».